

Comuni di: *Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera*  
*Provincia di Pisa*

**COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO**  
**DELLA FUNZIONE DI AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S.**  
**SEDUTA DEL 22/01/2024**

Presenti:

SI	NO	<i>NOMINATIVI</i>
X		<i>Arch. Giancarlo Montanelli Comune di Bientina</i>
X		<i>Arch. Marco Salvini Comune di Pontedera</i>
X		<i>Arch. Michele Borsacchi Comune di Palaia</i>
X		<i>Arch. Nicola Barsotti Comune di Casciana Terme Lari</i>
X		<i>Arch. Patrizia Lombardi Comune di Calcinaia</i>
X		<i>Ing. Fabio Talini Comune di Capannoli</i>
	X	<i>Arch. Katuscia Meini Comune di Buti</i>
	X	<i>Ing. Stefano Parri Comune di Chianni</i>
X		<i>Arch. Anna Guerriero Unione dei Comune della Valdera</i>

**Funge da Segretario Verbalizzante Geol. Antonio Campus.**

**Partecipano alla seduta come relatore interno l'Arch. Giovanni Fedi del Comune di Casciana Terme Lari e relatore esterno il progettista del P.O. Arch. Graziano Massetani.**

## **IL PRESENTE VERBALE CONTIENE N. 1 DECISIONE ASSUNTE**

### **IL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL'UNIONE VALDERA**

Richiamata la delibera della Giunta dell'Unione Valdera n. 69 del 02.08.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Capannoli** n. 42 del 24.10.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Palaia** n. 49 del 29.11.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Bientina** n. 59 del 19.12.2013, la delibera del

C.C. del **Comune di Buti** n. 3 del 27/01/2015, la delibera del C.C. del **Comune di Casciana Terme Lari** n. 30 del 19/05/2017, la delibera del C.C. del **Comune di Calcinaia** n. 14 del 20.03.2018, la delibera del **Comune di Pontedera** n.51 del 22 ottobre 2019, la delibera del C.C. del **Comune di Chianni** n° 16 del 08/06/2023, su invito del **Responsabile del Procedimento del Comune di Casciana Terme Lari** in presenza presso L'Unione Valdera stanza n.16 , in data odierna, alle ore 9,00 si è riunito il **COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL'UNIONE VALDERA**, che esercita le Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in forma Associata per esaminare le procedure poste all'o.d.g. dal Comune di Casciana Terme Lari.

I componenti presenti assicurano la validità della seduta a norma del Regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente approvato con delibera della Giunta dell'Unione n.89 del 1.08.2014, modificato con delibera della Giunta dell'Unione n. 18 del 16/02/2018 e aggiornato con delibera della Giunta dell'Unione n. 126 del 29/12/2022.

### **DECISIONE n° 1 ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI:**

#### **PIANO OPERATIVO COMUNE – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 LRT 65/2014 SS.MM.II. - PARERE MOTIVATO art 26 L.10/2004**

PROPONENTE: Giunta Comunale del Comune di Casciana Terme Lari

AUTORITÀ PROCEDENTE: Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari

#### **ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO**

#### **Richiamati:**

- il verbale della seduta del 18/12/2019 nella quale il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale ha ritenuto all'unanimità i documenti preliminari di VAS meritevoli di accoglimento e l'elenco degli Enti competenti in materia ambientale esaustivo;
- in data 24/12/2019 il Garante dell'informazione e della partecipazione ha provveduto alla pubblicazione del documento integrativo al Rapporto Ambientale Preliminare sul sito web

del Comune di Casciana Terme Lari e all'affissione nelle bacheche poste sul territorio comunale di un avviso per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati circa il procedimento di formazione dello strumento di pianificazione urbanistica;

- dalla data di trasmissione del documento integrativo al Rapporto Ambientale Preliminare 05/12/2019, ai fini delle consultazioni previste, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.R. 10/2010, sono pervenuti all'Unione Valdera i seguenti contributi:
  - in data 20/01/2020 prot. n. 0002176 Toscana Energia
  - in data 29/01/2020 prot. n. 0001806 Azienda USL Toscana nord ovest;
- a conclusione della fase preliminare di VAS è stato redatto il Rapporto Ambientale corredato alla Sintesi non tecnica, previsti ai sensi dell'art.24 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii., che costituiscono parte integrante degli elaborati del Piano Operativo e ne accompagnano l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/05/2021 è stato adottato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., il Piano Operativo e, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii., il Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non Tecnica sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la Deliberazione di adozione del Piano Operativo corredata dagli elaborati di piano e dai documenti per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e all'Unione Valdera con nota del 18/05/2022 prot. n. 0011474 e, ai sensi dell'art. 25 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii., all'Autorità Competente presso l'Unione Valdera con nota del 18/05/2022 prot. n. 0011481;
- in data 18/05/2022 prot. n. 0011481 l'Autorità Competente ha provveduto, ai sensi dell'art. 25 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii., alla trasmissione, ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli uffici degli enti territoriali, della comunicazione di pubblicazione della Deliberazione di adozione e di tutti gli allegati;
- è stato pubblicato, ai sensi dell'art.19 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., in data 26/05/2021 sul Bollettino

Ufficiale della Regione Toscana n.21 parte II l'avviso di adozione del Piano Operativo, unitamente al Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non Tecnica sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- il Piano Operativo unitamente al Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non Tecnica è stato depositato presso l'Amministrazione comunale e l'Unione Valdera dal 26/05/2021 al 25/07/2021, ai sensi dell'art.19 comma 2 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art.8 comma 6 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. è stato pubblicato sul sito web comunale nella Sezione Urbanistica Partecipata la delibera di adozione del Piano Operativo del Comune di Casciana Terme Lari unitamente agli elaborati e ai documenti adottati e allegati;
- nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'adozione del Piano Operativo sul BURT, sono pervenute n. 154 osservazioni regolarmente acquisite al protocollo, le osservazioni regionali ai sensi dell'art.19 della LR 65/2014 sono pervenute in data 21/07/2021;
- oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano Operativo, sono pervenute n. 3 osservazioni:
  - in data 27/07/2021 prot. 0016421 (protocollo Comune di Casciana Terme Lari), osservazione da parte di un privato;
  - in data 02/08/2021 prot. 0016739 (protocollo Comune di Casciana Terme Lari) è pervenuta l'osservazione da parte della Regione Toscana – Settore Logistica e Cave;
  - in data 02/08/2021 prot. 0016740 (protocollo Comune di Casciana Terme Lari) è pervenuta l'osservazione da parte della Regione Toscana – Settore V.A.S. / V.I.A.
- in data 18/08/2023 prot. Comune di Casciana Terme Lari n. 0017717 sono stati trasmessi alla Regione Toscana, Provincia di Pisa, Unione Valdera, Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno e al Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana, i documenti necessari per la richiesta di convocazione della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della disciplina di piano e del PIT e PPR per la conformazione del Piano Operativo Comunale;

- con nota del 19/09/2023 prot. Comune di Casciana Terme Lari n.0019379 la Regione Toscana ha indetto la data per il giorno 25/10/2023 della Conferenza Paesaggistica in modalità videoconferenza;
- il verbale della seduta della conferenza è pervenuto in data 14/11/2023 prot. Comune di Casciana Terme Lari n. 0023494, agli atti dell'U.O. Edilizia Privata e Urbanistica, nel quale sono indicate le integrazioni e le modifiche richieste;
- A seguito dell'avvenuto recepimento dei contributi e a seguito delle modifiche degli elaborati del Piano Operativo Comunale conseguenza del verbale di cui sopra, in data 29/11/2023 prot. Comune di Casciana Terme Lari n. 0024452 sono stati trasmessi i documenti integrativi alla Regione Toscana, Provincia di Pisa, Unione Valdera, Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno e al Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana;
- con nota del 02/12/2023 prot. Comune di Casciana Terme Lari 0024765 la Regione Toscana ha convocato per il giorno 20/12/2023 la II Conferenza Paesaggistica in modalità videoconferenza;
- In data 22/12/2023 prot. Comune di Casciana Terme Lari n. 0028490 è pervenuta copia del verbale della II seduta del 20/12/2023 di Conferenza paesaggistica con esito favorevole.

Dato atto inoltre che:

- in data 16/01/2024 prot. Comune di Casciana Terme Lari n. 0001055 è stata inviata all'Unione Valdera ed ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), la convocazione del Comitato Tecnico VAS con relativa documentazione necessaria per poter esprimere il Parere Motivato ai sensi dell'art. 26 della L.10/2004.

#### **IL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE**

- prende atto che in seguito ai contributi di cui sopra è stato adottato il Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 e contestualmente è stato redatto il Rapporto ambientale di cui all'art. 24 della L.R. 10/2010 e alla Sintesi non Tecnica con deliberazione del D.C.C. n. 20 del 14/05/2021 e pubblicazione sul B.U.R.T. n.21 parte II del 26/05/2021;
- prende altresì atto che contestualmente al periodo necessario al fine di reperire osservazioni in data 26/05/2021 sono iniziate le consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. 10/2010 che si

sono protrate fino al 25/07/2021 compreso e che sono pervenute le seguenti osservazioni riportate in sintesi:

**1. REGIONE TOSCANA – DIREZIONE MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ( Mobilità Sostenibile ) (prot. Comune di Casciana Terme Lari 0016008 del 21/07/2021 – osserv. 27d)**

*“Si prende atto degli elaborati documentali del PO :*

*Relazione Responsabile del procedimento; Relazione illustrativa e relative tavole :QP03a, QP03b ( Il sistema della viabilità e della mobilità sostenibile e della accessibilità urbana Quadranti nord e sud.*

*VAS : Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica*

*In merito alla mobilità ciclistica , che in buona parte riguarda gli elaborati sopra citati, si ricordano le principali normative e atti di programmazione in materia di mobilità lenta e ciclistica:*

*L.R. 65/2014; PIT con valenza di Piano paesaggistico ;L.R. 55/2011;L.R. 27/2012 ;PRIIM (D.C.R. 18/2014); Decisione GR 28/2020 : nell’ambito territoriale comunale non sono presenti ciclopiste, ciclovie o itinerari di interesse regionale.*

*Nella Relazione illustrativa, nella VAS si evidenziano:*

*l’obiettivo per la promozione di una mobilità lenta per i residenti ed i turisti ;l’obiettivo di migliorare i collegamenti di reti di mobilità carrabile e lenta fra i centri urbani al fine di una migliore utilizzazione dei servizi pubblici nell’ottica di un reale policentrismo insediativo.*

*Si prende atto che nelle carte QP02a e QP02b , Sistema della viabilità e della mobilità sostenibile, si riportano i tracciati delle piste e percorsi ciclabili del territorio esistenti e di progetto.*

*Conclusioni : nell’ambito territoriale comunale non sono presenti ciclopiste, ciclopiste o itinerari ciclabili di interesse nazionale e regionale. Si suggerisce di valutare quanto previsto dall’art. 4 della l.R. 27/2012 in materia di pianificazione della mobilità ciclabile su scala comunale e intercomunale, anche attraverso la redazione di elaborati dedicati.”*

**2. REGIONE TOSCANA –DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (Servizi pubblici Locali, Energia , Inquinamenti e Bonifiche) (prot. Comune di Casciana Terme Lari 0016008 del 21/07/2021 – osserv. 27g)**

*“Si forniscono contributi in relazione alla varie risorse interessate dalla pianificazione urbanistica.:*

**COMPONENTE QUALITÀ DELL’ARIA**

*La gestione della qualità dell’aria ai fini della tutela della risorsa si attua ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e della L.R. 9/2010 con la suddivisione del territorio regionale in zone in base ai livelli di qualità dell’aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità nei valori di qualità dell’aria e che sono tenuti all’elaborazione del Piano di Azione Comunale (PAC), fra cui Casciana Terme Lari , assieme ad altri Comuni della Valdera e del Valdarno.*

*Nei PAC tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera, in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA).*

*Il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PQRA) è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente. Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.*

*In particolare all'art. 10 detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010.*

*La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle.*

#### COMPONENTE ENERGIA

*Lo strumento urbanistico deve rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione, che ha come obiettivo urgente la necessità di ridurre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO<sub>2</sub>) e quindi necessità di abbattere i consumi e di implementare fortemente sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*Si elencano le varie Disposizioni prese a livello europeo :*

*-Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili;*

*-Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia;*

*-Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica ;*

*-Dir. 2018/410/UE sulle emissioni in atmosfera;*

*-Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, ( zero emissioni di*

*CO<sub>2</sub> al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050 : entro questa data i sistemi urbani dovranno consumare almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo all'incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.*

*La Regione Toscana stima per il 2050 ((DGR 1277/2017 "Toscana green 2050") una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di anelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.*



*Gli obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER:*

*a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;*

*b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).*

*Vengono indicati alcuni dei meccanismi normativi di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:*

*a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.*

*Lo strumento urbanistico deve richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente ovvero chiedere requisiti più stringenti.*

*Si rileva che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione urbanistica adeguata ( ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari; intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi , predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza ).*

*a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).*

*Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, nel rispetto di altre disposizioni di legge compreso il PQRA piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio regionale 72/2018), laddove lo stesso impone delle limitazioni per impianti a biomassa .*

*Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).*

*L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificio storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.*

*b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio. Il 10/02/2015 è stato approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, negli allegati contiene l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68. Negli allegati sono inoltre individuati criteri*



*di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.*

*b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.*

*In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.*

*b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.*

*Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici. La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.*

#### COMPONENTE RUMORE

*Nel rispetto degli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 adeguando il PCCA alla nuova strumentazione urbanistica. Analogamente devono essere adeguati i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".*

#### COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

##### - Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

*La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). E' fondamentale che gli strumenti urbanistici comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima prossimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.*

##### -Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di Radiocomunicazione.

*La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.*

*La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.*

*Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come*

idonee per gli impianti dal piano operativo .

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria. La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato i seguenti Comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Come misura di protezione dal radon si può provvedere all’isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall’umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB). Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici. Si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014.

2. I criteri di localizzazione, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell’allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).

3. L’inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare, di cui all’articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell’anagrafe dei siti contaminati, di cui all’articolo 251 del medesimo d.lgs.152/2006, determina:

a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall’articolo 13 bis della l.r. 25/98;

b. l’obbligo di eseguire l’intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l’intervento. In questo caso l’utilizzo dell’area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell’atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;

c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all’utilizzo dell’area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Lo strumento urbanistico deve essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica

*che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.*

*La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:*

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;*
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;*
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).*

*Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti e per quanto riguarda la Provincia di Pisa :*

#### *1. ATO COSTA:*

*- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;*

*-piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;*

*Gli strumenti urbanistici devono essere coerenti e compatibili:*

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;*
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;*
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.*

*Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:*

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;*

*Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:*

- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8):*

*Si ricorda che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:*

*a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;*

*b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .*

*Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:*

*- i Comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;*

*- i Comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:*

*a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;*

*b) nelle strutture di commercio al dettaglio.*

#### **COMPONENTE RISORSE IDRICHE**

*Si ricorda che il Comune di Casciana Terme-Lari (PI) ha aree classificate di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012 ) ed ha zone ZVN da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art .36 quater e septies) con aree a rischio.*

*Le leggi di riferimento:*

*- L.R. 41/2018;*

*- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;*

*- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;*

*- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della*

*tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:*

*I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:*

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;*
- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;*
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;*
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idroesigenti, la realizzazione di reti duali;*
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;*
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.*

*Si ricorda inoltre che per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali e deve essere acquisito il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.”*

### **3. REGIONE TOSCANA – DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (valutazione impatto ambientale e valutazione ambientale strategica) (prot. Comune di Casciana Terme Lari 0016740 del 02/08/2021 – osserv. 27h) PERVENUTA FUORI DAI TERMINI**

*“(…) Si comunica che il Settore ha concesso finanziamenti al Comune e si allega report relativo.*

#### **1.1.a -Analisi di coerenza esterna:**

- Rispetto alla verifica degli obbiettivi PO con il PQRA si rileva una insufficienza di analisi quali- quantitative delle previsioni del PO per quanto concerne le emissioni in atmosfera per cui si chiede di implementare nelle NTA e nelle schede-norma prescrizioni tali da condizionare le trasformazioni a non aggravare lo stato delle emissioni, in particolare delle previsioni produttive.*
- Rispetto al nuovo Piano Regionale Cave non si rilevano nel PO gli approfondimenti di analisi previsti dal Piano Regionale Cave .*



*-PCCA dei Comuni estinti di Casciana Terme e Lari: il PO rimanda all'adeguamento del PCCA una volta approvato il nuovo PO anziché verificare le previsioni del PO rispetto ai PCCA vigenti e alle compatibilità delle scelte PO con PCCA vigenti.*

**1.1.b- Analisi delle risorse ambientali:**

*-Per quanto riguarda la risorsa idropotabile e la risorsa depurativa si rilevano nel RA criticità soprattutto nelle aree dell'estinto Comune di Casciana Terme ma non si indicano studi e informazioni circa le iniziative in corso per il superamento di tali criticità.*

**1.2.Ambiti di trasformazione: valutazione degli impatti e valutazione dei possibili effetti cumulativi.**

*1.2.a-b-Si rileva che l'analisi conoscitiva e valutativa del RA è sviluppata a livello qualitativo nelle due UTOE in riferimento al dimensionamento previsto dal PO per gli interventi di trasformazione con destinazione residenziale e turistico-ricettiva, mentre per le altre destinazioni la valutazione degli effetti è rimandata alla fase attuativa, in quanto previsioni con destinazioni diverse potrebbero mostrare differenti necessità in rapporto all'attività svolta al loro interno. 1.2.c -La valutazione effettuata riporta l'incremento del fabbisogno idrico per l'UTOE 1, dove è maggiore la criticità sullo stato della risorsa. Tale analisi non risulta esaustiva della valutazione degli effetti sulle risorse ambientali prodotte dal Piano in quanto non tiene di conto del significativo apporto determinato dal dimensionamento di nuova edificazione (NE) ad uso produttivo e commerciale previsto dal PO. La valutazione dello stato delle risorse riportata nel RA non sembra aver indirizzato e guidato le scelte strategiche della pianificazione operativa a fronte degli obiettivi formulati volti al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo e alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee. La valutazione degli effetti ambientali costituisce un'attività fondamentale dell'intero percorso di VAS, da cui dipende la possibilità di definire misure adeguate di mitigazione e compensazione in grado di garantirne la sostenibilità ambientale delle trasformazioni, nonché specifiche misure per il monitoraggio ambientale del PO con la possibilità di introdurre anche elementi correttivi. Inoltre si evidenziano alcune incongruenze rilevate nelle tabelle della Relazione Illustrativa del PO, in particolare nella tabella 4.4. di "verifica delle previsioni di PS – PO" ; da quanto ivi riportato non risulta coerente il dimensionamento proposto dal PO rispetto a quanto previsto nel PS. Si chiede di verificare in merito a tale disallineamento, facendo presente che il PS individua "le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all'articolo 130, previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali .*

*1.2.b. Considerando le aree di trasformazione complessivamente previste dal Piano Operativo, preso atto degli esiti delle valutazioni ambientali condotte (con specifico riguardo all'Elaborato D.T.04a2 "Appendice 1), si segnala quanto segue in riferimento agli interventi localizzati su aree inedificate, che risultano maggiormente complessi per natura (tipologia d'intervento e destinazione d'uso), ubicazione (criticità localizzate, aree di valenza ambientale e paesaggistica da preservare) e consistenza . Interventi di trasformazione nell'UTOE 1 Area TU\_C.cop1, cop2, cop3, cop4, cop5, cop6 - "Area produttiva/artigianale di Perignano". Trattasi di un'area inedificata posta nel Territorio Rurale all'interno dell'UTOE 1 Pianura e rappresenta il completamento nord-ovest della attuale zona produttiva commerciale di Perignano.*



*Considerate le caratteristiche dell'area, che presenta i caratteri del territorio periurbano, la nuova previsione di trasformazione determina una notevole addizione incrementale con impatti negativi per "acque potabili, approvvigionamento idrico e rete acquedottistica comunale, smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria" evidenziati nell'Elaborato D.T.04a2 "Appendice 1". Le maggiori criticità ambientali sono state evidenziate proprio per la risorsa idrica (approvvigionamento e depurazione) nelle aree di pianura dove è previsto il maggior carico insediativo. Tali previsioni non risultano coerenti con gli obiettivi specifici del PO, con particolare riferimento al contenimento dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo e al miglioramento della qualità eco-sistemica del territorio e della funzionalità della rete ecologica. -Gli interventi previsti per l'Area produttiva/artigianale di Perignano sono stati disciplinati attraverso 6 schede norma a cui corrispondono 6 schede di "Valutazione Sintetica" che contengono disposizioni normative per ogni sub comparto senza operare una valutazione complessiva della previsione stessa che tenga conto degli effetti cumulativi indotti dal carico insediativo complessivo sulle risorse ambientali, anche in considerazione del contesto territoriale e dell'area produttiva esistente (qualità dell'aria/inquinamento atmosferico, fabbisogni idrici - acque potabili, approvvigionamento idrico e rete acquedottistica comunale, depurativi - smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria- fabbisogni energetici, clima acustico, produzione e smaltimento dei rifiuti urbani). Alla luce delle incongruenze e delle carenze valutative richiamate, si evidenzia la necessità di: rivedere il dimensionamento delle previsioni adottate in coerenza con le capacità di carico del territorio e nell'ottica della riduzione del consumo di suolo in considerazione del fatto che il contenimento del consumo di suolo il mantenimento della permeabilità dei suoli costituisce obiettivo prioritario ai fini della sostenibilità ambientale. Si ricordano a tal proposito, oltre a tutti gli indirizzi e le norme di livello regionale contenuti nella LR 65/14 e nel PIT-PPR, gli obiettivi europei di azzeramento di consumo di suolo al 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013) e i principi fissati dalla Commissione Europea che ha definito l'ordine di priorità da seguire per raggiungere tale obiettivo: 1. evitare e limitare, prioritariamente, la trasformazione di aree agricole e naturali; 2. mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo; 3. infine, solo se gli interventi dovessero risultare assolutamente inevitabili, compensarli attraverso altri interventi quali la rinaturalizzazione di una superficie con qualità e funzione ecologica equivalente. inserire specifiche prescrizioni all'interno delle schede norma che subordinino gli interventi alla preventiva verifica della disponibilità delle risorse ambientali con specifico riferimento alla disponibilità idropotabile e alla capacità depurativa, in considerazione delle criticità evidenziate nel RA in merito alla risorsa acqua, al contenimento di consumo di nuovo suolo (compreso interventi compensativi), alla verifica del non aggravio del quadro emissivo. Si ritiene inoltre che gli interventi dovrebbero essere prioritariamente indirizzati alla costituzione di un'area APEA (Area produttiva Ecologicamente Attrezzata), o quantomeno essere pianificate richiedendo l'applicazione di elevati standard ambientali come quelli previsti per le APEA. -Interventi di trasformazione nell'UTOE 1 Area di trasformazione TU\_C.cop8, cop9 e cop10 - "Area commerciale de La Capannina". L'area è posta nel territorio rurale all'interno dell'"U.T.O.E. 1 "Pianura" a ridosso del territorio urbanizzato di La Capannina e rappresenta il completamento lato ovest della zona commerciale – artigianale esistente. Anche per tale area l'Appendice 1 sopra richiamata evidenzia un impatto negativo in funzione del fabbisogno idrico*

*e depurativo. Per queste previsioni valgono le stesse considerazioni evidenziate per gli interventi dell'Area produttiva/artigianale di Perignano. Intervento di cui all'Area di trasformazione TU\_t3, ricompresa all'interno del TU nell'U.T.O.E. 1 ad uso residenziale in un'area che presenta i caratteri rurali e rispetto alla quale non risultano definite le strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana. Si evidenziano criticità in relazione alla compatibilità paesaggistica dei nuovi inserimenti all'interno del tessuto consolidato esistente, in quanto la previsione non si qualifica, per dimensione ed ubicazione, quale intervento di ricucitura e riqualificazione del margine (co.4 art. 4 lr 65/14).*

*Interventi di cui all'Area di trasformazione TU\_t4 e all'Area di trasformazione TU\_t 5 ricomprese all'interno del TU nell'UTOE1 e poste in aree a Nord/Ovest dell' abitato di Perignano. Per tali previsioni valgono le stesse considerazioni evidenziate per l'intervento di cui all'Area di trasformazione TU\_t3. Interventi di cui all'Area di trasformazione TU\_t12, posta nel territorio rurale all'interno dell'UTOE. 1. Tale ambito che, presenta inalterati caratteri di ruralità, funge da zona di separazione di evidente valore ambientale e paesaggistico tra l'edificato di Perignano da quello delle Casine, che costituiscono insediamenti storicamente distinti. La scheda norma prevede una destinazione d'uso direzionale e di servizio ma non definisce la SE specificando che "la quantificazione della SE per le funzioni di servizio saranno definite in sede di PA, in base alle proposte di utilizzo funzionale e nel rispetto di quanto previsto dal PS". Tale area è stata inserita all'interno del TU, ma per le caratteristiche rurali e dimensionali si configura come un'area rurale interclusa che presenta i caratteri definiti alla lett. a) co. 5 dell'art. 4 della lr 65/2014 e che, sotto il profilo più strettamente ambientale, fornisce importanti servizi ecosistemici di regolazione alle aree urbane limitrofe. Si evidenzia la necessità di rivedere tale previsione nell'ottica di una maggiore coerenza con quanto sopra richiamato e quindi nell'ottica di una concreta sostenibilità ambientale.*

**1.2c-** *Nella Dichiarazione di Sintesi, si dovrà dare atto della coerenza interna dello strumento ossia indicare le specifiche norme che sono volte (specificando se direttamente o indirettamente e in quale misura) al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici declinati dal PO: introdurre misure tese alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee; introdurre misure tese al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo; introdurre nell'apparato grafico e normativo misure per il miglioramento della qualità eco-sistemica del territorio ed in particolare della funzionalità della rete ecologica; sostenere il settore manifatturiero con particolare riferimento alle produzioni tipiche da realizzare anche attraverso interventi di riqualificazione degli insediamenti industriali ed artigianali ed innovazioni insediativa e produttiva; favorire la costruzione di un'"economia circolare" ancorata alle filiere produttive locali e al recupero e al riuso dei prodotti e dei materiali di risulta delle lavorazioni; introdurre nell'apparato grafico e normativo incentivi per la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici secondo i criteri della bioarchitettura, con il miglioramento dei sistemi costruttivi, quand'anche di recupero, l'uso di fonti di energia rinnovabile e l'utilizzo di fonti di riscaldamento e condizionamento a minor impatto ambientale; garantire la difesa dell'integrità morfologica degli insediamenti collinari e della fascia pedecollinare attraverso il contenimento di nuovi consumi di suolo ed il riordino dei margini urbani;.*

### **1.3. Monitoraggio**

*Il RA riporta la descrizione delle misure previste per il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PO, definendo le modalità di raccolta dei dati, di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti e la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. In particolare, in merito alla tempistica delle attività di monitoraggio è previsto nel RA un aggiornamento dei dati e la redazione di un Report di monitoraggio con una periodicità pari a 2 anni e mezzo. Secondo quanto indicato all'art. 28 e 29 della lr 10/10 si ritiene necessario integrare il sistema di monitoraggio ambientale delineato nel RA con le seguenti informazioni: - Gli indicatori individuati per ciascuna componente ambientale dovranno essere meglio definiti in termini di responsabilità amministrative nella raccolta e individuazione, target e performance di riferimento anche avvalendosi del supporto e della collaborazione con Arpat. - Le misure previste per il monitoraggio e il set prioritario di indicatori ambientali prescelti e implementati a seguito dell'attuale fase di consultazione con i SCA, dovranno essere sistematizzati, per ciascuna componente*

### **Conclusioni:**

*Si chiede all'Autorità Competente di tener conto di quanto sopra delineato nel parere motivato VAS, redatto ai sensi dell'art. 26 della lr 10/10; si ricorda che il parere motivato può contenere proposte di miglioramento dei procedimenti in oggetto in coerenza con gli esiti della valutazione al fine di ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi. Si ricorda infine che il provvedimento di approvazione del PO è accompagnato dal documento di Dichiarazione di sintesi redatto dal proponente e avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della lr 10/10: processo decisionale seguito; modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano; modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato; motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS. Si fa presente che l'art. 28 del D.L. 31/05/2021 n. 77 ha apportato modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente) anche in relazione alla disciplina concernente la VAS. In particolare, per i procedimenti in oggetto, l'Autorità Competente dovrà esprimersi entro 30 giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente secondo le periodicità previste nel RA .*

## **4. REGIONE TOSCANA –DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE ( Genio Civile Valdarno Inferiore) (prot. Comune di Casciana Terme Lari 0016008 del 21/07/2021 - osserv. 27i)**

*“(…) Nell'ambito dell'istruttoria di competenza del Settore Genio Civile è stata formulata la richiesta di alcune modifiche e integrazioni. In sintesi è stato richiesto:*

*1- L'inserimento dei contenuti dell'art. 3 della LR 41/2018 all'art. 19.2.2 “Acque superficiali” delle NTA;*

*2- di aggiungere all'art. 21.3, “Criteri per la trasformazione in funzione della fattibilità per gli aspetti idraulici”, delle NTA che “si dovrà fare riferimento alle singole schede norma per l'applicazione più dettagliata della L.R. 41/2018;*

*4-di individuare e definire le opere di gestione del rischio di alluvioni di cui art.8 , comma 1, e eventuali opere di non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree di cui all'art.8, comma 2). Nel caso inoltre siano individuate come opere di gestione del rischio di alluvioni, opere di cui alle fattispecie individuate all'art. 8 comma 1) lettere c) e b), è stato richiesto di esplicitare all'interno della scheda norma le quote del rialzamento individuate sulla base dei battenti attesi e del relativo franco di sicurezza;*

*5-di inserire nell'elaborato "DT02a – Schede Norma per insediamenti minori in territorio rurale" il chiaro riferimento all'art. 16 "interventi edilizi al di fuori del territorio urbanizzato" della LR 41/2018;*

*7-una revisione delle condizioni di fattibilità per la viabilità di progetto ed i nuovi parcheggi per le aree ricadenti nelle classi di pericolosità I3 (P2) e I4 (P3) riportate nelle schede norma;*

*8- di esplicitare la tipologia delle opere e degli interventi di messa in sicurezza della zona produttiva di Perignano con riferimento alle fattispecie riportate all'art. 8, comma 1, della L.R 41/2018, tenendo conto delle competenze individuate dalla LR n.80/2015, oltre l'effettivo inquadramento dei suddetti canali di scolo nell'ambito delle opere individuate all'art.8 della medesima legge regionale (opere per la gestione del rischio alluvioni oppure opere per il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree);*

*9-di recepire i contenuti dello studio idrologico-idraulico condotti dal Comune di Ponsacco sul Fiume Cascina;*

*11- di indicare, nella scheda norma relativa all'area di trasformazione TR\_t6 in località San Frediano la classe di pericolosità geologica G3, coincidente anche con area PF3 del PAI Bacino Fiume Arno."*

Esaminata la documentazione prodotta e relazionata dall'Arch. Nicola Barsotti ALL'UNANIMITÀ,  
Richiamato l'art. 26 della L.R. n.10/2010,

Dato atto che:

di fare proprie le valutazioni delle osservazioni presentate dopo l'adozione del Piano Operativo Comunale e precisamente:

**Regione Toscana – Direzione mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale (mobilità sostenibile)**

delle indicazioni normative e della valutazione positiva circa la presenza nel PO di relazioni e cartografie relative alla mobilità lenta e sostenibile (QP03an e QP03b) . In merito alla redazione di elaborati dedicati si fa presente che il Comune ha elaborato un progetto comunale di reti ciclabili su tutto il territorio che il PO ha riportato nelle Tavole sopracitate, e partecipa assieme agli altri Comuni della Valdera alla programmazione di un sistema di mobilità sostenibile intercomunale , oltre a quanto già previsto e contenuto nelle strategie di sviluppo sostenibile del Piano Strutturale della Valdera adottato ed in fase di esame da parte della Regione e degli altri enti sovraordinati.

**Regione Toscana – Direzione attività produttive (servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e bonifiche)**

L'osservazione regionale costituisce un contributo utile ai fini della verifica del recepimento nell'ambito della redazione del PO di tutte le disposizioni di legge in materia di risorse ambientali ai fini della verifica di sostenibilità della pianificazione urbanistica contenuta nello strumento urbanistico.

La pianificazione urbanistica, subordinando gli interventi di trasformazione a strumenti indiretti convenzionati ( PAC,PUC,PR,PRU,) , condiziona le trasformazioni al rispetto di tutte le disposizioni di legge citate nella osservazione regionale. In particolare, in accoglimento dell'osservazione all'art. 19 delle NTA DT01 vengono citate tutte le disposizioni di legge contenute nella osservazione e vengono sulla base di queste indicate le prescrizioni da rispettare sia negli interventi di trasformazione indiretti sopra citati che negli interventi diretti soggetti a titolo abilitativi non convenzionati. In particolare, le suddette risorse sono trattate ai seguenti articoli e nelle seguenti Tavole:

COMPONENTE QUALITA' DELL'ARIA : art. 19.3 .

COMPONENTE ENERGIA :art. 19.5- Tavv. QC06

COMPONENTE RUMORE: art. 19.4;

COMPONENTE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI : ART. 19.7- Tavv. QC06

COMPONENTE RIFIUTI : art. 19.6; Tavv. QC06

COMPONENTE RISORSE IDRICHE: art. 19.2- Tavv. QC 06, QP05

Inoltre nello stesso articolo sono trattate con le relative prescrizioni ambientali anche le seguenti componenti: COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO : art. 19.1. e art. 21 ai fini delle fattibilità geologica, idraulica e sismica. Tavv. QP05

COMPONENTE RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA': art. 19.8; Tavv. QC02, QC05.

COPONENTE PAESAGGIO: Art. 19.9 ; Tavv. QC01,2,3,4,5.

Le stesse disposizioni sono alla base della Valutazione ambientale VAS di cui all'elaborato DT0 4a1, (Rapporto Ambientale) 4a2, (Appendice alla -Valutazione ambientale schede di trasformazione) ,4b ( Sintesi non tecnica). In particolare le Schede norma (elaborato DT02a,02b1 e 02b2 ) relative agli interventi di trasformazione fanno riferimento per le condizioni alla trasformabilità all'Appendice di cui sopra.

**Regione Toscana – Direzione ambiente ed energia (valutazione impatto ambientale e valutazione ambientale strategica)**

Nel PO sono presenti già norme tese a condizionare le trasformazioni alla riduzione delle emissioni in atmosfera ai fini del mantenimento della qualità dell'aria. In particolare si ricorda che l'art. 19.3 richiama le disposizioni di legge che devono essere rispettate in occasione degli interventi di trasformazione diretti e indiretti. Al comma 4 e 5;

Qualità delle acque superficiali:

nell'attuazione degli interventi di trasformazione dovrà essere garantito il ripristino della regimazione idraulica all'esterno degli insediamenti o delle nuove infrastrutture anche con diversa articolazione purché opportunamente dimensionata in termini di sezioni idrauliche e portate; gli interventi di trasformazione non devono produrre il deterioramento dei corpi idrici posti nelle immediate vicinanze, e non devono essere allo stesso tempo causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

Qualità delle acque sotterranee:



gli interventi di trasformazione non devono produrre il deterioramento dei corpi idrici sotterranei, e allo stesso V.A.S. | Piano Operativo D.T. 04a1 - Rapporto Ambientale V.A.S. 267 tempo non devono essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

nella realizzazione degli interventi di trasformazione previsti dalla presente Scheda Norma deve essere contenuta l'impermeabilizzazione del suolo e devono essere preservate le aree di ricarica degli acquiferi; l'eventuale pavimentazione degli spazi esterni non occupati dai fabbricati deve essere realizzata mediante l'uso di materiale drenante;

i nuovi spazi pubblici e/o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici;

Acque potabili, approvvigionamento idrico e rete acquedottistica comunale:

al fine del contenimento del consumo dell'acqua gli interventi di trasformazione di cui alla presente Scheda Norma dovranno essere previsti di dispositivi e di tecnologie per l'uso ed il riuso sostenibile della risorsa; nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovrà essere previsto il riutilizzo delle "acque grigie", e quindi di quella parte delle acque domestiche che provengono dalla naturale igiene del corpo: docce, vasche da bagno e lavandini; le quali potranno essere riutilizzate solo previo idoneo trattamento che garantisca la totale separazione della biomassa dall'acqua purificata; la rete antincendio e quella di innaffiamento degli spazi verdi devono essere separate da quella idro- potabile;

rimane comunque inteso che gli interventi di trasformazione devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore del servizio;

Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria:

in caso di impossibilità all'allaccio alla pubblica fognatura, per motivi logistici o infattibilità economica, dovranno essere adottati sistemi autonomi di trattamento dei liquami prima dello smaltimento nei corpi idrici superficiali;

rimane comunque inteso che gli interventi di trasformazione devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore del servizio;

Qualità dell'aria/inquinamento atmosferico:

nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate le disposizioni prescrittive del P.R.Q.A., in particolare prevedendo l'uso di materiali e di tecnologie costruttive finalizzate al risparmio energetico in considerazione del fatto che tali accorgimenti hanno ripercussioni positive anche sull'emissione di gas climalteranti legati all'attività umana, in particolare connessi al riscaldamento, nonché prevedere l'adozione di tecnologie pulite e di adeguati sistemi tecnologici di abbattimento delle emissioni;

Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani:

nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere adottati accorgimenti atti a ridurre la produzione di rifiuti e incentivare la raccolta differenziata; al fine di ottimizzare la raccolta differenziata si dovranno prevedere, d'accordo con l'Ente Gestore del Servizio, idonee isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani che devono essere progettate con soluzioni ambientalmente ed architettonicamente compatibili con l'ambiente urbano circostante nel



rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie;

Fabbisogno energetico:

nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere adottate idonee misure finalizzate al contenimento dei consumi energetici, come ad esempio:

utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità; o utilizzare involucri edilizi o altre soluzioni passive che consentano di ridurre il fabbisogno per il riscaldamento e per il raffrescamento dei locali;

utilizzare per l'illuminazione esterna sistemi a basso consumo energetico.

In merito agli aspetti geologici, idraulici, sismici, compreso le eventuali prescrizioni progettuali legate alla fattibilità degli interventi di trasformazione, e agli aspetti legati alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio si rimanda agli elaborati del Piano Operativo, con particolare riferimento alle Fattibilità geologiche, idrauliche e sismiche riportate nelle schede norma di cui ai documenti "DT02a", "DT02b1" e "DT02b2".

Relativamente ai comparti di previsione a destinazione produttiva commerciale, si integra l'appendice 1 con le schede norma dei comparti a destinazione produttiva commerciale con evidenziata la valutazione ambientale e le prescrizioni relative, per testimoniare che ogni intervento di trasformazione ha una valutazione ambientale e prescrizioni specifiche ai fini della attuazione sostenibile degli stessi.

In sostanza la implementazione della normativa non appare necessaria. Ad ogni buon conto, in accoglimento della osservazione, in ogni scheda norma relativa ai nuovi impianti produttivi verrà aggiunta la seguente prescrizione: L'attuazione delle previsioni di cui alla presente scheda norma è subordinata al rispetto delle normative in materia di inquinamento atmosferico ai fini del non aggravio del quadro emissivo"

Rispetto al nuovo Piano Regionale Cave; per quanto rilevato circa l'osservanza di quanto previsto dal nuovo PRC, si rimanda alla osservazione specifica e alle relative controdeduzioni n. 27.e. In sintesi il PO non ha come oggetto l'adeguamento al nuovo PRC, in quanto in questo momento è il PSI Valdera che sta provvedendo all'implementazione del Quadro conoscitivo e solo dopo che il PSIV e il PS comunale saranno adeguati al PRC, il PO, una volta approvato, potrà essere adeguato con relativa variante allo stesso.

- Per quanto concerne l'adeguamento del nuovo PO alle disposizioni di carattere acustico, si fa presente che Il Comune di Casciana Terme Lari è stato costituito a seguito della fusione di due Comuni estinti, Comune di Lari e Comune di Casciana Terme; il nuovo Comune, Casciana Terme Lari, ha approvato e conformato al PIT/PPR il nuovo PS, ha adottato il presente Piano Operativo, cercando di unificare sia nello strumento di pianificazione territoriale che nello strumento di pianificazione urbanistica criteri e modalità di pianificazione e lo farà una volta approvato anche con un nuovo PCCA aggiornato con il nuovo PO. In ogni caso la nuova previsione urbanistica del PO non ha stravolto le precedenti pianificazioni, almeno dal punto di vista delle destinazioni d'uso urbane, su cui viene operata la zonizzazione acustica, anzi in molti casi le ha ridotte, e pertanto anche il quadro conoscitivo che stava a monte dei precedenti PCCA è ampiamente rispettato. In sostanza le scelte urbanistiche operate non comportano una minore tutela acustica del territorio, rispetto ai PCCA già approvati. Peraltro il P.O. ha previsto nelle NTA (DT01) anche misure di compensazione /mitigazione degli impatti, prescrivendo all'art.19.4. A seguito dell'approvazione del P. O. l'attuale Piano di Classificazione Acustica comunale dovrà essere aggiornato in funzione

delle nuove previsioni urbanistiche; tale aggiornamento dovrà altresì tenere di conto degli altri Atti di Governo del territorio che possano avere rilevanza sul clima acustico comunale.

- Per quanto concerne le criticità evidenziate rispetto alla risorsa idropotabile e depurativa, è compito dell'Ente gestore della risorsa la programmazione degli interventi strutturali sia in termini di reperimento della risorsa idropotabile che degli interventi in fatto di depurazione, ente a cui il Comune fa riferimento assieme agli altri Comuni del territorio di competenza. L'ente gestore nell'attuazione degli interventi ha ampliato il depuratore di Casciana Terme, opera ad oggi in fase di collaudo, mentre è in redazione il progetto esecutivo del collettamento degli scarichi fognari della zona industriale di Perignano verso il depuratore della frazione stessa. Peraltro, nel P.O., si è preoccupato di inserire condizioni e limitazioni alla trasformabilità proprio a salvaguardia della risorsa idrica in vari articoli delle NTA. In particolare, all'art. 19. 2. 1 "Reti acquedottistiche e fognarie"; all'art. 19. 2. 3 Acque sotterranee, all'art.19. 2. 4 Disposizioni per la salvaguardia delle fonti, sorgenti e pozzi

-1.2.a-b. Nell'analisi conoscitiva e valutativa sono state escluse le attività produttive e commerciali, proprio perché ad oggi risulta impossibile valutare le effettive attività che verranno insediate rimandando alla fase attuativa di questi insediamenti una valutazione di merito in base alle effettive attività insediabili. Ciò è dovuto al fatto che la valutazione degli impatti e le relative iniziative di mitigazione cambia notevolmente in base alle attività che si insedieranno, in particolare nell'area di Perignano. Ciò non significa che non sia stata effettuata una valutazione complessiva sulla sostenibilità degli interventi previsti, ipotizzando come attività insediabili quelle tipiche della zona industriale di Perignano. In realtà, diversamente da quanto affermato nella Osservazione del Settore VAS, il PS prima e il PO ora hanno effettuato una valutazione seria volta al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo e alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee. Infatti a fronte della conferma delle previsioni delle aree produttive di Perignano che, in virtù dei precedenti strumenti urbanistici, sono dotate delle necessarie infrastrutture viarie di collegamento con la SGC FI.PI.LI, e con gli altri poli produttivi della Valdera, sono state ridotte le zone produttive minori di Quattro Strade, di Lavaiano, di Prunetta e di La Capannina, facendo una valutazione di razionalizzazione interna al Comune e nei rapporti con gli altri Comuni della Valdera: in tal modo concentrando le risorse pubbliche e private per le attività produttive e commerciali e di servizio, in un'unica zona a ciò destinata: ciò consente di ottenere maggiori economie di scala e maggiori possibilità di attuare quelle opere di mitigazione e compensazione necessarie, come ad esempio quelle per la messa in sicurezza idraulica citata. In ogni caso, accogliendo la sollecitazione contenuta nel contributo regionale, si integra il RA- VAS con due schede di valutazione e di prescrizioni ambientali da inserire nell'Appendice I RA VAS (DT04a2- qui allegata), prefigurando due possibili fattispecie di future destinazioni produttive e commerciali, un'attività produttiva legata alla produzione di mobili (ad es. TU\_COP4) ed una attività di commercio all'ingrosso "no food" (TU\_COP3), attività presumibilmente insediabili nell'UTOE1. Tali indicazioni e prescrizioni ambientali integrano le schede norma in quanto specificamente richiamate nelle schede stesse. Naturalmente rimane l'obbligo di verificare nelle successive fasi attuative se la valutazione effettuata in questa sede è sufficiente ovvero da adeguare con la conseguenza di assumere ulteriori misure di mitigazione arrivando ad escludere la possibilità di insediare attività qualora non fossero compatibili con lo stato delle risorse (cfr art. 19.2.1 e 19.2.3). • Nella fase attuativa, quindi in base alle effettive

attività insediabili , si effettueranno le reali valutazioni sui possibili impatti, fino ad escludere alcune attività qualora fossero eccessivamente idroesigenti, in accordo con l'ente gestore della risorsa ovvero chiedere agli operatori .misure compensative e di reperimento della risorsa idrica. Sul punto le NTA (art.19.2.1 e 19.2.3 sopra riportati) dettano precise prescrizioni in merito. -In sostanza , diversamente da quanto affermato nella Osservazione del Settore VAS , il PS prima e il PO ora hanno effettuato una valutazione seria volta al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo e alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee . -Per quanto concerne le incongruenze evidenziate nei dimensionamenti riportati nella Relazione illustrativa e nella NTA nelle tabelle di confronto fra PS e PO, si fa presente che tale problematica è già contenuta nella Osservazione 27a del Settore Pianificazione del Territorio e nelle controdeduzioni sono già state elencate le correzioni, frutto di errori materiali di contabilizzazione.

- Come sopra già rilevato, diversamente da quanto affermato nella Osservazione del Settore VAS , il PS prima e il PO ora hanno effettuato una valutazione complessiva seria volta al contenimento dell'uso di suolo. Infatti si ribadisce come a fronte della conferma delle previsioni delle aree produttive di Perignano che ,in virtù dei precedenti strumenti urbanistici, sono dotate delle necessarie infrastrutture viarie di collegamento con la SGC FI.PI.LI , e con gli altri poli produttivi della Valdera, sono state ridotte le zone produttive minori di Quattro Strade, di Lavaiano, di Prunetta e di La Capannina, facendo una valutazione di razionalizzazione interna al Comune e nei rapporti con gli altri Comuni della Valdera: la concentrazione delle attività produttive e commerciali e di servizio, in un unica zona consente di ottenere maggiori economie di scala e maggiori possibilità di attuare quelle opere di mitigazione e compensazione necessarie , come ad esempio quelle per la messa in sicurezza idraulica, compensando sia il consumo di suolo (visto che vengono eliminate zone produttive in altri parti del territorio comunale), sia l'uso delle risorse. Il PO ha affrontato in modo unitario e vincolante le iniziative per la messa in sicurezza idraulica dell'area di Perignano , (canali, cassa unitaria di compensazione, modalità di attuazione : vedasi a tal proposito NTA art. 11.3.3.) , iniziative che come per le altre opere di urbanizzazione dovranno servire a migliorare le condizioni complessive di tutto il polo produttivo di Perignano , che è parte integrante del Polo produttivo della Valdera, così come prefigurato dal piano Strutturale intercomunale della Valdera , adottato e in fase di approvazione.

Inoltre nelle NTA esistono specifiche norme che subordinino gli interventi alla preventiva verifica della disponibilità delle risorse ambientali con specifico riferimento alla disponibilità idropotabile e alla capacità depurativa (sia a livello generale gli art.19.1 e 19.3 sia all'interno delle schede norma , -Il richiamo agli indirizzi delle aree APEA da tenere in considerazione per l'attuazione delle zone produttive è già contenuto nelle schede norma nel paragrafo Indirizzi progettuali e Prescrizioni paesaggistiche ai fini del rispetto degli obiettivi specifici del morfotipo insediativo TPS2 che caratterizza le aree produttive di Perignano e di La Capannina DT02a e DT02b) così come previsto all'art. 27 delle NTA.

--Interventi di trasformazione nell'UTOE 1 Area di trasformazione TU\_C.cop 8, cop 9 e cop10 - "Area commerciale de La Capannina". Per quanto concerne le aree produttive e commerciali di La Capannina non è vero che il PO non ha fatto una valutazione rispetto ai precedenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tant'è che le precedenti previsioni sono state ridotte in particolare nella parte est in prossimità del Fiume Cascina , e nella parte ovest esse sono limitate a

interventi di completamento a servizio di attività esistenti e necessarie alla ricucitura del margine urbano. Inoltre le previsioni produttive e commerciali di Perignano e de La Capannina hanno avuto l'approvazione da parte della Conferenza di Copianificazione ex art. 25 e sono state confermate dal PSI della Valdera anch'esso sottoposto all'esame della Conferenza di Copianificazione I e II.

Intervento di cui all'Area di trasformazione TU\_t3, ricompresa all'interno del TU nell'U.T.O.E. 1 ad uso residenziale in un'area che presenta i caratteri rurali e rispetto alla quale non risultano definite le strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana. La previsione rappresenta una ricucitura del margine effettuata con un intervento di riqualificazione urbanistica tesa a dotare l'area di quelle opere pubbliche ( strade, parcheggi, verde pubblico) di cui vi è carenza , tant'è che anche il PS le prevede , con gli opportuni accorgimenti di carattere progettuale e paesaggistico contenuti nella scheda norma al paragrafo Indirizzi progettuali e prescrizioni paesaggistiche ed esplicitati graficamente negli schemi metaprogettuali contenuti nella stessa scheda-norma. Su richiesta della Oss. 27.a , Pianificazione del territorio, il comparto edificatorio viene ridotto nella parte nord solo di una quota di S.F. al fine di mantenere una maggiore connessione ecologica con le aree limitrofe del TR. Come evidenziato nella controdeduzione alla osservazione 27a del Settore Pianificazione del Territorio il PO ha interpretato il c.4 dell'art. 4 della L.R. 65 in modo corretto distinguendo la riqualificazione urbana dalla rigenerazione urbana , esse sono due fattispecie completamente diverse nel senso che mentre la rigenerazione urbana è sempre anche riqualificazione urbana, quest'ultima non sempre si può attuare con la rigenerazione urbana , ma essa può servire anche definire il margine e il limite urbano degli insediamenti realizzando anche opere pubbliche di cui vi è carenza.

Interventi di cui all'Area di trasformazione TU\_t4 e all'Area di trasformazione TU\_t5 ricomprese all'interno del TU nell'UTOE1 e poste in aree a Nord/Ovest dell' abitato di Perignano. Le previsioni rappresentano una ricucitura dei margini urbani effettuata con interventi di riqualificazione urbana tesa a dotare l'area di quelle opere pubbliche ( strade, parcheggi, verde pubblico), e migliore definizione dei limiti urbani) di cui vi è carenza , tant'è che anche il PS le prevede , con gli opportuni accorgimenti di carattere progettuale e paesaggistico contenuti nelle scheda norma al paragrafo Indirizzi progettuali e prescrizioni paesaggistiche ed esplicitati graficamente negli schemi metaprogettuali contenuti nelle stesse schede-norma. Tutti gli interventi , sia nel comparto TU\_t3 che in questi si opera con compensazione e perequazione urbanistica e pertanto con assoluta garanzia che gli interventi verranno realizzati dai soggetti privati attraverso accordi convenzionali con il Comune che deve garantire il rispetto dei parametri urbanistici, ma anche di quelli paesaggistici e ambientali contenuti nelle schede norma.

Interventi di cui all'Area di trasformazione TU\_t12, posta nel territorio rurale all'interno dell'UTOE. 1. L'area di trasformazione TU\_t12 è prevista progettualmente dal PS nel TU come area di raccordo fra i due insediamenti V.A.S. | Piano Operativo D.T. 04a1 - Rapporto Ambientale V.A.S. 276 Casine Spinelli e Perignano in quanto insediamenti che di fatto rappresentano un unicum urbano , dove però Casine Spinelli rappresenta quello maggiormente privo di servizi e per questo converge su Perignano: l'area centrale a forte valore ambientale e paesaggistico deve costituire nelle strategie del PS un'area destinata ad attività per il tempo libero come centralità urbana a forte valenza ambientale e paesaggistica. Anche i dimensionamenti non sono stati definiti per verificare in base alle osservazioni dei soggetti privati o pubblici quali attività fossero proposte per la valorizzazione di questa area. Nella fase attuale sulla base delle osservazioni viene effettuato

un dimensionamento delle funzioni previste, che comunque escludono nuove previsioni residenziali. La scheda norma salvaguarda le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area dando indirizzi precisi di carattere progettuale ed ecosistemico. Pertanto non è assolutamente da prevedere la modifica pianificatoria dell'area, in quanto già prevista dal PS come TU

- 1.2c -Nella Dichiarazione di Sintesi, verrà dato atto della coerenza interna dello strumento urbanistico indicando le specifiche norme che sono volte (specificando se direttamente o indirettamente e in quale misura) al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici declinati dal PO e cioè delle norme volte :

– alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee; al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo; - al miglioramento della qualità eco-sistemica del territorio ed in particolare della funzionalità della rete ecologica;

– a sostenere il settore manifatturiero con particolare riferimento alle produzioni tipiche da realizzare anche attraverso interventi di riqualificazione degli insediamenti industriali ed artigianali ed innovazioni insediativa e produttiva; a favorire la costruzione di un'"economia circolare" ancorata alle filiere produttive locali e al recupero e al riuso dei prodotti e dei materiali di risulta delle lavorazioni;

–a incentivare la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici secondo i criteri della bioarchitettura, con il miglioramento dei sistemi costruttivi, quand'anche di recupero, l'uso di fonti di energia rinnovabile e l'utilizzo di fonti di riscaldamento e condizionamento a minor impatto ambientale;

– a garantire la difesa dell'integrità morfologica degli insediamenti collinari e della fascia pedecollinare attraverso il contenimento di nuovi consumi di suolo ed il riordino dei margini urbani;.

– Secondo quanto indicato all'art. 28 e 29 della Lr 10/10 il sistema di monitoraggio ambientale delineato nel RA verrà integrato con le informazioni richieste:

- gli indicatori individuati per ciascuna componente ambientale verranno meglio definiti in termini di responsabilità amministrative nella raccolta e individuazione, target e performance di riferimento anche avvalendosi del supporto e della collaborazione con Arpat.

- le misure previste per il monitoraggio e il set prioritario di indicatori ambientali prescelti e implementati a seguito dell'attuale fase di consultazione con i SCA, saranno sistematizzati, per ciascuna componente;

–Alla luce di quanto espresso dall'Autorità competente nell'ambito del Parere Motivato , tenuto conto del contributo e delle controdeduzioni ad esso operate dall'Autorità procedente su proposta del Proponente sarà redatta la Dichiarazione di sintesi avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della Lr 10/10:

- processo decisionale seguito; - modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;

- modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato; - motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

Si prende atto delle modifiche apportate con il D.L. 31/05/2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (entrato in vigore in data 01/06/2021) ha apportato



modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente) anche in relazione alla disciplina concernente la VAS.

**Regione Toscana – Direzione della difesa del suolo e della protezione civile**

– nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 19.2.27 sono stati inseriti i contenuti dell'art. 3 della L.R.41/2018;

– nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 21.3 è stata aggiunta la dizione “Per i comparti interessati da Piani Attuativi si dovrà fare riferimento alle singole Schede Norma per l'applicazione più dettagliata della L.R. 41/2018”;

– nelle Schede norma relative alle singole previsioni interessate da condizioni di rischio idraulico sono state valutate le soluzioni per la messa in sicurezza degli interventi, integrate con le note dell'Ing. Nicola Croce in cui sono indicate le quote per la messa in sicurezza e gli interventi per la mitigazioni degli effetti degli interventi di messa in sicurezza locale;

- nelle Schede norma dell'elaborato DT02 le indicazioni erano già state uniformate ai contenuti dell'art. 16 della L.R. 41/2018, tuttavia ora è stato inserito un riferimento diretto a tale articolo;

– per le previsioni rappresentate nelle Schede norma interessate da alluvioni frequenti (pericolosità idraulica molto elevata I4) è stato inserito il riferimento ai contenuti dell'art. 13 comma 1 della LR 41/2018 relativo alle infrastrutture a sviluppo lineare. Relativamente alle condizioni di non superamento del rischio medio R2 per i parcheggi ricadenti nelle Classi I3 e I4, esse non sono direttamente definibili in fase di Piano Operativo in quanto possono spaziare da soluzioni non strutturali (chiusura preventiva e/o evacuazione degli spazi) fino a sopraelevazioni che permettano di ridurre adeguatamente in battente idraulico, con annesse valutazioni di non aggravio per le aree al contorno. Considerato che le Schede norma si riferiscono ad interventi soggetti a pianificazione attuativa, si ritiene che le definizioni di tali soluzioni possano svilupparsi in tali ambiti, in cui le scelte progettuali sono maggiormente definite a livello di trasformazione urbanistica.

– per la messa in sicurezza della zona produttiva di Perignano è stato definito uno schema di interventi strutturali (allegato alla presente nota) che permette la messa in sicurezza locale, con convogliamento delle acque di esondazione verso il Fosso Girotta mediante una serie di canali da realizzare nell'ambito dei singoli comparti. Al fine di garantire il buon regime delle acque, sono state previste alcune zone di laminazione dei picchi di piena derivanti da tali nuovi canali, favorendo la sicurezza delle zone poste più a valle. Per i corsi d'acqua che intersecano le previsioni, sono previste opere di adeguamento delle sezioni, al fine di eliminare le esondazioni in tali aree. Ai fini dell'art. 8 comma 1 della LR 41/2018 tali opere si configurano come interventi di tipo a) relativamente all'adeguamento dei corsi d'acqua, e come interventi di tipo c) per quanto riguarda la sopraelevazione delle aree di trasformazione. Circa la classificazione dei canali di drenaggio delle acque, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8, essi possono essere ricondotti al comma a). per la zona de La Capannina sono stati recepiti i contenuti dello studio idrologico-idraulico sul Fiume Cascina condotto dal Comune di Ponsacco;

– nella Scheda norma TR\_t6, relativa all'abitato di San Frediano, sono stati inseriti i riferimenti alla G3 di pericolosità geologica, alla Classe PF3 del PAI ed alle relative condizioni di fattibilità.

– considerato che le ulteriori osservazioni pervenute relativamente al procedimento urbanistico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 65/2014 presentate dalla Regione Toscana (prot. Comune di Casciana terme Lari n. 0016008 del 21/07/2021, con i contributi dei Seguenti settori regionali



competenti:

- DIREZIONE URBANISTICA - (Sistema informativo e Pianificazione del Territorio)
- DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (Autorità di gestione FEASR- Sostegno allo sviluppo delle attività agricole);
- DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (Forestazione. Agroambiente);
- SETTORE INFRASTRUTTURE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (logistica e cave);
- DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTUREE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico);

sono state puntualmente esaminate recepite e fatte proprie dal Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari fornendo un'espressa valutazione e motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate

#### IL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

**In merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 10/2010, esprime PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ sulla sostenibilità ambientale del PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI in quanto le tematiche rilevate in sede di osservazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sono state analizzate, affrontate e trattate dal soggetto proponente e specificatamente all'interno dell'Appendice 1 V.A.S. Valutazione delle Schede di Trasformazione T.U./T.R. e della Disciplina di Piano, Titolo II, Capo II ad oggetto "Disposizioni finalizzate alla sostenibilità, alla qualità degli interventi previsti dal P.O. e alla tutela dell'integrità fisica del territorio e dell'ambiente".**

Si ricorda che, così come richiesto dal Settore V.I.A. V.A.S. della Regione Toscana "All'interno della Dichiarazione di Sintesi dovrà essere dato atto della coerenza interna dello strumento ossia indicare le specifiche norme che sono volte al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici declinati dal PO e nello specifico: introdurre misure tese alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee; introdurre misure tese al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo; introdurre nell'apparato grafico e normativo misure per il miglioramento della qualità eco-sistemica del territorio ed in particolare della funzionalità della rete ecologica; sostenere il settore manifatturiero con particolare riferimento alle produzioni tipiche da realizzare anche attraverso interventi di riqualificazione degli insediamenti industriali ed artigianali ed innovazioni insediativa e produttiva; favorire la costruzione di un'"economia circolare" ancorata alle filiere produttive locali e al recupero e al riuso dei prodotti e dei materiali di risulta delle lavorazioni; introdurre nell'apparato grafico e normativo incentivi per la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici secondo i criteri della bioarchitettura, con il miglioramento dei sistemi costruttivi, quand'anche di recupero, l'uso di fonti di energia rinnovabile e l'utilizzo di fonti di riscaldamento e condizionamento a minor impatto ambientale; garantire la difesa dell'integrità morfologica degli insediamenti collinari e della fascia pedecollinare attraverso il contenimento di nuovi consumi di suolo ed il riordino dei margini urbani."

Pontedera, li 22/01/2024 ore 12.00

Letto approvato e sottoscritto

I Relatori Arch. Nicola Barsotti, Arch. Giovanni Fedi e Arch. Graziano Massetani

**I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:**

Letto approvato e sottoscritto

1. Arch. Michele Borsacchi
2. Arch. Patrizia Lombardi
3. Arch. Giancarlo Montanelli
4. Arch. Pianificatore Marco Salvini
5. Ing. Fabio Talini

REFERENTI UNIONE VALDERA

Titolare E.Q. Area F. U. A. Arch. Anna Guerriero

Il Segretario Verbalizzante Geol. Antonio Campus

**\*Firma digitale**